

**Regolamento
d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari
del 28 febbraio 2000
(del 26 giugno 2001)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 21 della Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000

d e c r e t a :

Autorità cantonale competente

Art. 1 ¹Il Dipartimento del territorio, tramite l'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni, Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (in seguito Ufficio), è incaricato dell'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, per quanto attiene alle competenze cantonali.¹⁾

²L'Ufficio in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni all'esterno delle località (fuori dalle zone edificabili);
- b) esprime il preavviso per gli impianti che richiedono la licenza edilizia (art. 7) e per quelli posti sul demanio pubblico cantonale (cfr. art. 8);
- c) sorveglia l'applicazione unitaria della legge e presta consulenza ai Comuni.

Definizioni

Art. 2 Costituiscono impianti pubblicitari, secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge:

- le insegne ubicate sul luogo dove si svolge un'attività (insegna commerciale, professionale o industriale) e quelle che indicano il percorso per raggiungere tale luogo (insegne direzionali);
- le figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo visibile o udibile da un'area aperta al passaggio pubblico, pedonale o veicolare, sia su supporti destinati alla pubblicità per conto terzi (pannelli, colonne pubblicitarie, ecc.) sia su costruzioni aventi altro scopo (affissioni, scritte pubblicitarie su facciate, su tetti, ecc.).

Insegne direzionali

Art. 3 Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico si applicano (forma, dimensioni, colori) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Disposizioni comunali

Art. 4 ¹I Comuni possono, con regolamento comunale o norme di piano regolatore, stabilire regole sugli impianti pubblicitari, per quanto di loro competenza e nei limiti della legge.

²In difetto di regolamentazione propria, i Comuni applicano le disposizioni cantonali. L'Ufficio informa periodicamente i Comuni sulla sua prassi di applicazione.

Lingua

Art. 5 Non violano l'obbligo dell'uso prioritario dell'italiano i nomi di ditte e i marchi registrati in altra lingua come pure singole parole o espressioni in lingua straniera, a condizione che siano d'uso corrente.

Procedura

a) Autorizzazione

Art. 6 ¹La domanda di autorizzazione va inoltrata al Municipio, tramite il formulario ufficiale, corredata da:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori e testo);
- tre fotografie dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.);
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.

²Il Municipio trasmette, con il proprio preavviso, le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all'Ufficio.

b) Coordinamento con la licenza edilizia

Art. 7 ¹Se l'impianto pubblicitario richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile a una costruzione, la domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 6 cpv. 1.

²La procedura edilizia si applica in particolare quando l'impianto, per dimensioni o emissioni e durata, giustifichi il diritto di terzi (confinanti) ad opporsi all'autorizzazione a costruire.

³La procedura edilizia di notifica si applica altresì per gli impianti esenti da autorizzazione, secondo l'art. 3 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari, quando il loro numero appaia eccessivo o quando, dopo il mese di esenzione, vengano in seguito riproposti per successivi periodi.

⁴Nei casi di competenza cantonale (fuori zona edificabile), l'Ufficio esprime il suo parere, vincolante per il Municipio, nell'ambito del preavviso cantonale sulla domanda di costruzione.

⁵Il Municipio, con un'unica decisione, applica le tasse previste dalla legge edilizia (tassa d'esame) e dalla legge sugli impianti pubblicitari.

La somma delle tasse applicate non può superare l'importo massimo stabilito da ciascuna delle due leggi.

c) Coordinamento con il demanio pubblico

Art. 8 ¹La domanda per posare o far sporgere impianti pubblicitari sul demanio pubblico soggiace alla legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) ed al relativo regolamento di applicazione, rispettivamente ai regolamenti comunali sull'occupazione di area pubblica.

²Il Municipio nei casi in cui gli compete d'autorizzare sia l'occupazione d'area pubblica (su area comunale o su area cantonale per i soli pannelli pubblicitari e simili lungo le strade cantonali in zona edificabile, secondo l'art. 25b LDP), sia l'impianto pubblicitario (all'interno della zona edificabile), emette una decisione unica, applicando le tasse previste dall'art. 14 della legge e quelle per l'occupazione demaniale.

³Quando le due decisioni sono di competenza cantonale (impianti pubblicitari su suolo cantonale all'esterno della zona edificabile), l'Ufficio del demanio e l'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari emettono una decisione congiunta, prelevando le tasse previste dall'art. 14 della legge e quelle per l'occupazione demaniale (art. 20 LDP).

⁴Negli altri casi (lampade, insegne e simili su suolo cantonale in zona edificabile, di cui all'art. 20 cpv. 1 lett. m LDP, impianti pubblicitari su suolo comunale fuori zona edificabile), le decisioni sono separate, così come le relative tasse.

Tasse

a) In generale

Art. 9 ¹Per ogni decisione è prelevata una tassa conformemente alla legge.

²La tassa e le prestazioni speciali (lett. b) sono dovute, di regola, anche in caso di rigetto della domanda.

b) Prestazioni speciali

Per prestazioni speciali dell'autorità, sono fissati i seguenti rimborsi spese:

Tassa d'esame: da fr. 20.-- a fr. 100.--

Sopralluoghi: da fr. 50.-- a fr. 200.--

Preavvisi e consulenze: da fr. 20.-- a fr. 100.--

c) Impianti di pubblica utilità

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, salvo che contengano pubblicità per terzi.

d) Competenze

¹La tassa è fissata dall'autorità, cantonale o comunale, che decide sulla domanda.

²Nel fissarla l'autorità considera anche i preavvisi o le consulenze fornite da altre autorità o da privati (prestazioni speciali).

³Le autorità collaborano, senza chiedersi reciprocamente tasse né rimborsi di spese.

Norma abrogativa

Art. 10 È abrogato il regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 18 ottobre 1988.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. ottobre 2001.

Publicato nel BU 2001, 170.

Note:

1) Cpv. modificato dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544.

